 Raccolta n. 23354	
 VERBALE DI ASSEMBLEA	Registrato a Perugia
 della FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE	11 9-4-2015
 "UMBRIA JAZZ"	ain 6952
REPUBBLICA ITALIANA	
 L'anno duemilaquindici, il giorno ventisei del mese di marzo	
 alle ore 17,15	
 26 MARZO 2015	
 In Perugia, Piazza Danti n. 28, presso la sede della Fonda-	
 zione di cui appresso.	
Avanti a me MARCO CARBONARI, Notaio in Perugia, iscritto nel	
 Ruolo del Distretto Notarile di detta città,	
 è presente il signor	
 - dott. Stefano MAZZONI, nato a Marsciano il 26 dicembre	
 1956, domiciliato per la carica ove appresso,	
il quale dichiara di costituirsi al presente atto non in	
 proprio ma nella sua qualità di Vice - Presidente del Consi-	
 glio di Amministrazione e quindi nella rappresentanza della	
 FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE	
 "UMBRIA JAZZ"	
con sede in Perugia, Piazza Danti n. 28, codice fiscale e	
P.IVA: 03089270544, iscritta nel Registro delle Persone Giu-	
 ridiche presso la Prefettura di Perugia - Ufficio Territoria-	
 le del Governo - al n. 1168 Parte Generale, al n. 1169 Parte	

	Analitica, Fondazione di diritto nazionale italiano costitui-	magnet 1990 (1994 (1994 )
	ta il 12 giugno 2009.	
	Detto comparente, della cui identità personale e qualifica	
	sono certo io Notaio, mi richiede di ricevere il verbale di	
	assemblea della predetta Fondazione, riunitasi in questo	
	giorno, luogo ed ora, in seconda convocazione, ai sensi di	
	legge e di statuto ed in forza di avviso agli aventi diritto	
	in data 18 marzo 2015 (prot.n. 939), la cui dimostrazione di	
	spedizione e ricezione resta acquisita in atti della Fonda-	
	zione, per discutere e deliberare sul seguente	
	ORDINE DEL GIORNO	
	1. Modifiche Statutarie;	
N. //	2. Varie ed eventuali.	
	Assume la presidenza dell'assemblea stante l'indisposizione	
	del Presidente ai sensi di legge e di statuto e su concorde	
	designazione dei presenti il Comparente medesimo, il quale	
	constata che:	
	- sono presenti, in proprio e per deleghe, regolarmente veri-	
NAN WAR IA	ficate ed acquisite agli atti della Fondazione, n. quattro	
	Fondatori su n. sei aventi diritto al voto e precisamente:	
	- Regione dell'Umbria, rappresentata dal Dott. Baldissera di	
	Mauro, per delega dell'Assessore Fabrizio Bracco;	
	- Comune di Perugia, rappresentato dalla Dott.ssa Cristina	
	Bertinelli, Assessore al Bilancio;	
	- Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di	
	2	

***************************************	Perugia, rappresentata dal Dott. Marco Giombini;	
	- Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, rappresentata dal	
	Dott. Sergio Pieroni;	
	- è presente il Consiglio di Amministrazione nella sua perso-	
	na, Presidente ed in quella dei Consiglieri: dott.ssa Lucia	
	Baroncíni e Avv. Gían Luca Laurenzi;	
	- è presente il Direttore Generale, signor Luciano Linzi.	
	La partecipazione dei presenti meglio risulta dal foglio di	
	presenza che da me controfirmato, omessane la lettura per e-	
	spressa dispensa datami dal Comparente, allego al presente	
	atto sotto la lettera "A".	
	Il Presidente dichiara la presente assemblea regolarmente	
	convocata e costituita, in seconda convocazione, atta a di-	
	scutere e deliberare, ai sensi di legge e dell'art. 11, punto	
	4 dello Statuto.	
	Il Presidente passa ad illustrare l'ordine del giorno facendo	
	presente che, come già proposto nell'assemblea dei soci tenu-	
······································	tasi in data 5 novembre 2014, si rende necessario procedere	
	alla modifica dello statuto e precisamente degli articoli 1,	
	punto 2 - 7, punto 1 - 9, punto 1 - 10 - 11, punto 2 -	
	12, punti 1 e 4 - 13 - 15, punti 1 e 4 - 16 - 17, punto	
	1 e alla correzione della numerazione degli articoli	)
	19-20-21-22 in quanto erroneamente riportata nella prima ste-	
	sura dello statuto.	
	Il Presidente illustra quindi nel dettaglio le modifiche pro-	

	poste, che si sostanziano in:	
	all'articolo 1, il punto 2 viene modificato come se-	
	gue:	
	"2. La Fondazione non ha finalità di lucro ed è costituita da	
	Regione Umbria, Comune di Perugia, Comune di Orvieto e "Fon-	
	dazione Cassa Di Risparmio di Perugia".	
	La Fondazione è aperta alla partecipazione di altri soggetti,	
	sía pubblici che privati, i quali assumono la qualità di fon-	
	datore ai sensi del successivo art. 7.";	
	all'articolo 7, punto 1, viene cancellata la parola	
	"originari", pertanto assumerà il seguente letterale tenore:	
	"1. Sono fondatori i soggetti elencati all'art. 1, comma 2	
	del presente Statuto. I soggetti, pubblici e privati, che in-	
	tervengono successivamente alla costituzione assumono la qua-	
	lità di fondatore con il conferimento al fondo di dotazione	
	di cui al precedente art. 3.";	
	all'articolo 9, punto 1, la lettera b) viene depenna-	
	ta, la lettera c) è sostituita con b) e assumerà il seguente	
	letterale tenore:	
	"l. L'Assemblea di partecipazione è composta dal Presidente	
	della Fondazione e dai rappresentanti dei fondatori determi-	
	nati come segue:	
	a) un numero di rappresentanti designati dalla Regione pari	
	al numero complessivo di quelli assegnati agli altri fondato-	
	ri con un minimo di tre;	
***	and the second of the second o	

 b) dai rappresentanti nominati da ciascuno degli altri fon-
datori in numero rapportato, come appresso, al valore del pa-
 trimonio conferito:
- valore da euro 100.001,00 in su n. 2 rappresentanti;
 - valore da euro 30.000,00 a 100.000,00 n. 1 rappresentante.";
all'articolo 10, dopo la lettera c) viene aggiunto il
seguente nuovo comma:
 "d) nominare il Collegio dei Revisori.";
 all'articolo 11, il punto 2 viene modificato come se-
gue:
"2. Alle riunioni dell'Assemblea sono invitati a partecipare,
 senza diritto di voto, il Direttore artistico, il Direttore
 generale e i Sindaci revisori.";
 all'articolo 12, i punti 1 e 4, vengono modificati
 come segue:
"1. Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero
 di membri, fino ad un massimo di 5, compreso il Presidente,
 del quale la Regione detiene la maggioranza assoluta.
 Il numero dei membri e le modalità per la composizione del
 Consiglío sono determinati dall'Assemblea. I rappresentanti
 di competenza della Regione sono nominati dal Presidente del-
 la Giunta regionale che provvede con proprio decreto.
4. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione possono es-
 sere invitati, senza diritto di voto, il Direttore artistico,
 e il Direttore generale.";

	l'articolo 13, viene modificato come segue:	
	"Art. 13	
	(Consiglio di Amministrazione - Compiti)	
	1. Al Consiglio di amministrazione compete la gestione ordi-	
	naria e straordinaria della Fondazione. In particolare:	
	a) fissa il valore minimo del contributo annuale nei limiti	
	delle normative che regolano l'attività dei singoli soci; in	
	particolare per i soci pubblici il contributo è determinato	
	nei limiti degli stanziamenti previsti nei rispettivi bilanci.	
	b) nomina il Direttore Artistico fissandone la durata, gli	
	eventuali emolumenti e gli elementi del contratto;	
	c) nomina il Direttore generale fissandone la durata, gli	V
	eventuali emolumenti e gli elementi del contratto;	100 mm
	d) nomina il Vice Presidente della Fondazione tra i compo-	
	nenti del Consiglio medesimo;	•
	e) delibera in merito all'adesione alla Fondazione di sog-	
	getti diversi dai fondatori;	
	f) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo	
	per rimetterli, accompagnati da una relazione sull'attività	\$1000.000 MIN
	svolta, all'Assemblea per l'approvazione;	
	g) approva, su presentazione del Direttore artistico, entro	
	il mese di novembre, la proposta delle iniziative con la pre-	
1	visione del budget di spesa e, entro il mese di gennaio, il	
	programma e il budget definitivi, relativi alla manifestazio-	
	ne Umbria Jazz e alle altre eventuali manifestazioni artisti-	

	co-culturali della Fondazione su cui il Direttore generale ha	
	espresso il parere di cui all'art. 16, comma 1, lett. b);	
	h) determina i rimborsi spettanti ai membri del Consiglio	
	di amministrazione per spese documentate sostenute in rela-	
	zione all'incarico ricoperto;	
	i) provvede alle alienazioni ed ai reinvestimenti patrimo-	
add to define and the second second second	niali;	
	j) provvede all'approvazione dei contratti di natura pro-	
	fessionale;	
	k) autorizza il rilascio di prestiti a breve termine, nei	
	limiti del patrimonio, al solo fine di consentire, sotto	
	qualsivoglia forma, la antícipata disponibilità di contributi	
-04*-1112-1112-1112-1112-1112-1112-1112-11	accertati, sia pubblici che privati, a favore della Fondazio-	
	ne;	
	l) delibera le modalità e le strutture da supportare per la	
	realizzazione delle manifestazioni nel caso in cui la Fonda-	
	zione decida di non provvedere direttamente;	
	m) svolge ogni ulteriore compito nell'ambito delle inizia-	
	tive previste in coerenza con le finalità di cui all'art. 2.	
	2. Nel caso di diminuzione delle risorse previste nei budget	
	approvati per le singole iniziative, conseguente ad eventi	
	imprevedibili e/o dovuta a cause di forza maggiore, il Consi-	
	glio può disporre, con deliberazione motivata e previa auto-	
	rizzazione unanime dell'Assemblea, l'utilizzazione del patri-	
	monio, determinandone l'entità, con l'obbligo per tutti i	

 fondatori di cui al comma 1 dell'art. 7 di provvedere al ri-	
 pristino del fondo di dotazione entro l'esercizio successivo,	
 tenuto conto delle quota conferita al fondo di dotazione da	
ciascun fondatore.";	
 all'articolo 15, i punti 1 e 4 vengono modificati co-	
 me segue:	
"1. Il Direttore artistico è nominato dal Consiglio di ammi-	
 nistrazione ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b).	
 I rapporti con la Fondazione sono regolati da apposito	
 contratto.	
 4. Il Direttore artistico propone al Presidente, d'intesa con	
 il Direttore generale, la disciplina dei rapporti tra la Fon-	
dazione ed i soggetti sopra menzionati; inoltre si avvale del	
 Direttore generale per quanto previsto al successivo art. 16,	
 comma 1, lett. b).";	
l'articolo 16 viene modificato come segue:	
"Art. 16	
(Direttore generale)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1. Il Direttore generale, nominato dal Consiglio di ammini-	100 1 100 100 100 100 100 100 100 100 1
 strazione ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. c), è respon-	
 sabile della gestione complessiva della Fondazione e ne diri-	
ge le attività amministrative, organizzative e finanziarie.	
I rapporti con la Fondazione sono regolati da apposito con-	
tratto.	
In particolare:	
·	

	a) cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dagli orga-
	ni della Fondazione;
	b) cura la predisposizione dei bilanci preventivi e consun-
	tivi e, d'intesa con il Direttore artistico, del budget del
	festival e delle altre manifestazioni artistico-culturali e
	lo rimette, con il proprio parere, al Consiglio di ammini-
	strazione;
	c) provvede agli incassi e ai pagamenti;
	d) provvede alla regolare tenuta della contabilità;
	e) compie tutte le operazioni bancarie e finanziarie neces-
	sarie per dare esecuzione alle delibere prese dal Consiglio
0.00000000	di amministrazione;
	f) formula, per la parte di competenza, proposte per le deli-
	berazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione;
	g) predispone la relazione annuale di cui all'art. 19;
	h) compie ogni altro atto per il quale abbia avuto delega dal
	Presidente e dal Consiglio di amministrazione.
	2. In caso di vacanza le funzioni attribuite al Direttore ge-
	nerale sono svolte dal Presidente e dal Vice Presidente, di-
14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 -	sgiuntamente fra loro, i quali provvederanno a convocare, nel
	più breve tempo, il Consiglio di amministrazione per la nomi-
	na del nuovo Direttore generale.
And Marie Annual Control of Control	
	3. Il Direttore generale agisce sulla base degli indirizzi
	forniti dal Consiglio di amministrazione; risponde sul pro-
	prio operato e dei risultati di gestione al Presidente e al

	Consiglio di amministrazione."	
	all'articolo 17, il punto 1 viene modificato come se-	
	gue:	
	"1. Il Collegio dei revisori, nominato dall'Assemblea di par-	
	tecipazione, è l'organo contabile della Fondazione ed è com-	
	posto da tre membri effettivi e da due supplenti, di cui al-	
	meno un effettivo ed un supplente sono scelti tra gli iscrit-	
	ti nel registro dei revisori contabili. Spetta alla Regione	
	la designazione, effettuata dal Consiglio regionale, di due	
	membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente; i re-	
	stanti componenti sono designati dagli altri soci di parte	
	pubblica.	,,,,,,
	I sindaci supplenti non ricevono emolumenti.";	
	- la numerazione degli articoli 19-20-21-22 viene cor-	
	retta in 18-19-20-21.	
	Il Presidente dichiara aperta la discussione concedendo fa-	
	coltà di parola e dando atto dell'insussistenza di interven-	
	tì per i quali ví sia richiesta di riassunto a verbale.	
	Esaurita la discussione, il Presidente mette ai voti la se-	
-	guente	
	PROPOSTA DI DELIBERA	
	"L'assemblea della	
	FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE	
	"UMBRIA JAZZ"	
	PRESO ATTO	
	TRIADO DITO	

	- di quanto proposto del Presidente e su invito dello stesso,	
	DELIBERA	
	1) - di modificare gli articoli 1, punto 2 - 7, punto 1	
	- 9, punto 1 - 10 - 11, punto 2 - 12, punti 1 e 4 - 13	
	- 15, punti l e 4 - 16 - 17, punto l e di correggere la	
	numerazione degli articoli 19-20-21-22 dello statuto, come	
	segue:	
	all'articolo 1, il punto 2 viene modificato come se-	
	gue:	
	"2. La Fondazione non ha finalità di lucro ed è costituita da	
	Regione Umbria, Comune di Perugia, Comune di Orvieto e "Fon-	
	dazione Cassa Di Risparmio di Perugia".	
mentada di Palanda di Saranda di Saranda di Palanda di Palanda di Palanda di Palanda di Palanda di Palanda di P	La Fondazione è aperta alla partecipazione di altri soggetti,	
	sia pubblici che privati, i quali assumono la qualità di fon-	
	datore ai sensi del successivo art. 7.";	
	all'articolo 7, punto 1, viene cancellata la parola	
	"originari", pertanto assumerà il seguente letterale tenore:	
	"1. Sono fondatori i soggetti elencati all'art. 1, comma 2	
	del presente Statuto. I soggetti, pubblici e privati, che in-	
	tervengono successivamente alla costituzione assumono la qua-	
	lità di fondatore con il conferimento al fondo di dotazione	
	di cui al precedente art. 3.";	
	all'articolo 9, punto 1, la lettera b) viene depenna-	
	ta, la lettera c) è sostituita con b) e assumerà il seguente	
	letterale tenore:	

	"1. L'Assemblea di partecipazione è composta dal Presidente	
	della Fondazione e dai rappresentanti dei fondatori determi-	
	nati come segue:	
	a) un numero di rappresentanti designati dalla Regione pari	
	al numero complessivo di quelli assegnati agli altri fondato-	
	ri con un minimo di tre;	
	b) dai rappresentanti nominati da ciascuno degli altri fon-	
	datori in numero rapportato, come appresso, al valore del pa-	
	trimonio conferito:	
77-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-	- valore da euro 100.001,00 in su n. 2 rappresentanti;	
	- valore da euro 30.000,00 a 100.000,00 n. 1 rappresentante.";	
	all'articolo 10, dopo la lettera c) viene aggiunto il	
	seguente nuovo comma:	
	"d) nominare il Collegio dei Revisori.";	
	all'articolo 11, il punto 2 viene modificato come se-	
	gue:	
	"2. Alle riunioni dell'Assemblea sono invitati a partecipare,	
	senza diritto di voto, il Direttore artistico, il Direttore	
	generale e i Sindaci revisori.";	
	all'articolo 12, i punti 1 e 4, vengono modificati	
	come segue:	
	"1. Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero	
	di membri, fino ad un massimo di 5, compreso il Presidente,	
	del quale la Regione detiene la maggioranza assoluta.	
	Il numero dei membri e le modalità per la composizione del	
	12	

	Consiglio sono determinati dall'Assemblea. I rappresentanti
	di competenza della Regione sono nominati dal Presidente del-
	la Giunta regionale che provvede con proprio decreto.
	4. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione possono es-
	sere invitati, senza diritto di voto, il Direttore artistico
1000 (1 1000) 1144 (1 1000) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	e il Direttore generale.";
	l'articolo 13, viene modificato come segue:
	"Art. 13
	(Consiglio di Amministrazione - Compiti)
	1. Al Consiglio di amministrazione compete la gestione ordi-
	naria e straordinaria della Fondazione. In particolare:
	a) fissa il valore minimo del contributo annuale nei limiti
	delle normative che regolano l'attività dei singoli soci; in
	particolare per i soci pubblici il contributo è determinato
	nei limiti degli stanziamenti previsti nei rispettivi bilanci.
	b) nomina il Direttore Artistico fissandone la durata, gli
	eventuali emolumenti e gli elementi del contratto;
:	c) nomina il Direttore generale fissandone la durata, gli
	eventuali emolumenti e gli elementi del contratto;
	d) nomina il Vice Presidente della Fondazione tra i compo-
	nenti del Consiglio medesimo;
	e) delibera in merito all'adesione alla Fondazione di sog-
	getti diversi dai fondatori;
	f) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo
	per rimetterli, accompagnati da una relazione sull'attività
	por removediti, accompagnati da dha refazione sum accività

	svolta, all'Assemblea per l'approvazione;	
	g) approva, su presentazione del Direttore artistico, entro	
	il mese di novembre, la proposta delle iniziative con la pre-	
	visíone del budget di spesa e, entro il mese di gennaio, il	and the state of t
	programma e il budget definitivi, relativi alla manifestazio-	
	ne Umbria Jazz e alle altre eventuali manifestazioni artisti-	
	co-culturali della Fondazione su cui il Direttore generale ha	
	espresso il parere di cui all'art. 16, comma 1, lett. b);	•••••
	h) determina i rimborsi spettanti ai membri del Consiglio	
	di amministrazione per spese documentate sostenute in rela-	
	zione all'incarico ricoperto;	
	i) provvede alle alienazioni ed ai reinvestimenti patrimo-	
	niali;	
	j) provvede all'approvazione dei contratti di natura pro-	
	fessionale;	
	k) autorizza il rilascio di prestiti a breve termine, nei	
	limiti del patrimonio, al solo fine di consentire, sotto	
3	qualsivoglia forma, la anticipata disponibilità di contributi	
	accertati, sia pubblici che privati, a favore della Fondazio-	
	ne;	
	1) delibera le modalità e le strutture da supportare per la	
	realizzazione delle manifestazioni nel caso in cui la Fonda-	
	zione decida di non provvedere direttamente;	
	m) svolge ogni ulteriore compito nell'ambito delle inizia-	
	tive previste in coerenza con le finalità di cui all'art. 2.	

	2. Nel caso di diminuzione delle risorse previste nei budget	
	approvati per le singole iniziative, conseguente ad eventi	
	imprevedibili e/o dovuta a cause di forza maggiore, il Consi-	
	glio può disporre, con deliberazione motivata e previa auto-	
	rizzazione unanime dell'Assemblea, l'utilizzazione del patri-	
	monío, determinandone l'entità, con l'obbligo per tutti i	
	fondatori di cui al comma 1 dell'art. 7 di provvedere al ri-	
	pristino del fondo di dotazione entro l'esercizio successivo,	
	tenuto conto delle quota conferita al fondo di dotazione da	
	ciascun fondatore.";	
	all'articolo 15, i punti 1 e 4 vengono modificati co-	
	me segue:	
	"1. Il Direttore artistico è nominato dal Consiglio di ammi-	
	nistrazione ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b).	
	I rapporti con la Fondazione sono regolati da apposito	
	contratto.	
	4. Il Direttore artistico propone al Presidente, d'intesa con	
	il Direttore generale, la disciplina dei rapporti tra la Fon-	
	dazione ed i soggetti sopra menzionati; inoltre si avvale del	
	Direttore generale per quanto previsto al successivo art. 16,	
	comma 1, lett. b).";	
	l'articolo 16 viene modificato come segue:	
	"Art. 16	
A1	(Direttore generale)	
	1. Il Direttore generale, nominato dal Consiglio di ammini-	

	strazione ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. c), è respon-	
	sabile della gestione complessiva della Fondazione e ne diri-	
	ge le attività amministrative, organizzative e finanziarie.	
	I rapporti con la Fondazione sono regolati da apposito con-	
	tratto.	
	In particolare:	
	a) cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dagli orga-	
	ni della Fondazione;	
	b) cura la predisposizione dei bilanci preventivi e consun-	
	tivi e, d'intesa con il Direttore artistico, del budget del	
	festival e delle altre manifestazioni artistico-culturali e	
	lo rimette, con il proprio parere, al Consiglio di ammini-	
	strazione;	
	c) provvede agli incassi e ai pagamenti;	
	d) provvede alla regolare tenuta della contabilità;	
	e) compie tutte le operazioni bancarie e finanziarie neces-	
V 4 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	sarie per dare esecuzione alle delibere prese dal Consiglio	
	di amministrazione;	
	f) formula, per la parte di competenza, proposte per le deli-	
	berazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione;	a tanana ku a sukuda da kaba na ma s
	g) predispone la relazione annuale di cui all'art. 19;	
	h) compie ogni altro atto per il quale abbia avuto delega dal	
	Presidente e dal Consiglio di amministrazione.	
	2. In caso di vacanza le funzioni attribuite al Direttore ge-	
	nerale sono svolte dal Presidente e dal Vice Presidente, di-	
	10	

	sgiuntamente fra loro, i quali provvederanno a convocare, nel	
	più breve tempo, il Consiglio di amministrazione per la nomi-	
	na del nuovo Direttore generale.	
	3. Il Direttore generale agisce sulla base degli indirizzi	
	forniti dal Consiglio di amministrazione; risponde sul pro-	
	prio operato e dei risultati di gestione al Presidente e al	
Alan and an analysis and an an	Consiglio di amministrazione."	
	all'articolo 17, il punto 1 viene modificato come se-	
	gue:	
	"1. Il Collegio dei revisori, nominato dall'Assemblea di par-	
	tecipazione, è l'organo contabile della Fondazione ed è com-	
	posto da tre membri effettivi e da due supplenti, di cui al-	
	meno un effettivo ed un supplente sono scelti tra gli iscrit-	
	ti nel registro dei revisori contabili. Spetta alla Regione	
	la designazione, effettuata dal Consiglio regionale, di due	
	membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente; i re-	
	stanti componenti sono designati dagli altri soci di parte	
ANARAS	pubblica.	
	I sindaci supplenti non ricevono emolumentí.";	
	- la numerazione degli articoli 19-20-21-22 viene cor-	
	retta in 18-19-20-21;	
	2) - di delegare al Presidente tutti i necessari poteri	
	per l'esecuzione della presente delibera, compresa la facoltà	
	di apportare al presente verbale ed all'allegato statuto tut-	
	te quelle modifiche, integrazioni o soppressioni eventualmen-	
	17	

	te richieste dall'Autorità di Controllo.	
	Il Presidente da quindí atto che, con votazione palese, per	
	alzata di mano, con prova e controprova, la proposta di	
	delibera	
	viene approvata	
	ALL'UNANIMITA'	
	Il testo di statuto, integrato delle modifiche sopra delibe-	
	rate, omessane la lettura per espressa dispensa datami dal	
	Comparente, si allega al presente atto sotto la lettera "B".	
	Il Presidente, nessuno avendo ulteriormente chiesto la paro-	The state of the s
	la, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 17,50.	***************************************
	Ai fini della normativa antiriciclaggio si dà atto che il	
	comparente è munito del seguente documento di riconoscimento:	
	- Carta d'Id. 3181577AA Comune di Perugia 6 luglio 2011.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato	
	lettura al comparente che lo approva, dichiarandolo conforme	
	alla sua volontà.	
	Scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in	
	parte di mia mano su ventuno pagine intere e parte della ven-	
	tiduesima di sei fogli.	
	Il presente atto viene sottoscritto come per legge alle ore	
	17,50 (diciassette e cinquanta).	
9	F.TO: STEFANO MAZZONI;	2
	" MARCO CARBONARI NOTAIO.	

## FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE "UMBRIA JAZZ"

con sede in Perugia, Piazza Danti n. 28, codice fiscale e P.IVA: 03089270544, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Perugia - Ufficio Territoriale del Governo - al n. 1168 Parte Generale, al n. 1169 Parte Analitica -

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 26 MARZO 2015 IN PERUGIA, PIAZZA DANTI N. 28 Allegoso À. Rep. 77244

FOGLIO DI PRESENZE S O C I Pece 23354

- Regione dell'Umbria

- Comune di Perugia

- Comune di Orvieto

- Provincia di Perugia

- Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Perugia

- Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia

Seypo Flear

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Jeffeer

	STATUTO	Allegaro B"
	FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE	Rep. 77244
	"UMBRIA JAZZ"	Allegoro Bo Rep. 77244 Rece. 23354
	Art. 1	
:	(Costituzione, denominazione e sede)	
	1. E' costituita la Fondazione di partecipazione "Umbria	
	Jazz", per brevità in seguito denominata Fondazione, promossa	
	con legge regionale 19 dicembre 2008, n. 21, per favorire e	
	sostenere lo spettacolo dal vivo perseguendo le finalità di	
	cui al successivo art. 2.	
	2. La Fondazione non ha finalità di lucro ed è costituita da	Page   Page
	Regione Umbria, Comune di Perugia, Comune di Orvieto, "Fonda-	
	zione Cassa Di Risparmio di Perugia".	
1 (2 ( 1 ( 1 ( 1 ( 1 ( 1 ( 1 ( 1 ( 1 ( 1	La Fondazione è aperta alla partecipazione di altri soggetti,	
	sia pubblici che privati, i quali assumono la qualità di fon-	
3	datore ai sensi del successivo art. 7.	
	3. La Fondazione ha sede in Perugia ed è costituita a tempo	
	indeterminato, salvo che ne venga deliberato lo scioglimento	
	anticipato.	
	4. L'utilizzazione dei marchi registrati relativi alla mani-	
	festazione Umbria Jazz è disciplinata da apposita convenzione	
	tra Regione e Fondazione.	
	Art. 2	
	(finalità)	
	1. Scopo della Fondazione è quello di assicurare la conti-	

	nuità della manifestazione "Umbria Jazz" proponendosi di rea-	.,
	lizzare tutte le iniziative ritenute necessarie a sostenere	
	ed incrementare lo sviluppo e la diffusione della stessa, sia	
	di carattere culturale, artistico, promozionale che idonee al	
WINNER AND THE RESERVE OF THE PERSON OF THE	reperimento dei mezzi finanziari, favorendo il coinvolgimento	**************************************
	e la partecipazione di soggetti ed enti pubblici e privati.	****
	2. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle	
	sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	connesse.	
	Art. 3	
	(Patrimonio – Fondo di dotazione)	
	1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle eroga-	100 March 100 Ma
	zioni in denaro e dai conferimenti di beni materiali e imma-	
	teriali, diritti e utilità destinati al fondo di dotazione	
	conferiti dai soci fondatori, descritti nell'atto costitutivo	
	del quale il presente Statuto è parte integrante, e dai sog-	
	getti pubblici e privati che abbiano aderito alla Fondazione	
	dopo la sua costituzione, oltre che dagli altri beni mobili	
	ed immobili che a qualunque titolo pervengano alla Fondazio-	
	ne, sempre con specifica destinazione a patrimonio. In assen-	
	za di tale espressa destinazione ogni liberalità, contributo	
	e attribuzione patrimoniale si intenderà imputato al fondo di	
	gestione.	
	Art. 4	
	(Destinazione Rendite Patrimoniali)	

	1. Le rendite patrimoniali ed eventuali avanzi di gestione	
	sono destinati annualmente, in via esclusiva, agli scopi di	
	cui all'art. 2, nonché alle spese dí funzionamento della Fon-	
	dazione.	
ana a An and Said Chair The Chair Chair And An Ann an Ann an Ann An Ann An Ann An An An An An An An	2. L'Assemblea può fissare annualmente la parte delle rendi-	
	te, non superiore ad un decimo, che vanno accantonate e rein-	
	vestite a patrimonio.	
	Art. 5	
	(Fondo di gestione)	
	1. Il Fondo di gestione è costituito, oltre che dalle rendite	
	patrimoniali di cui al precedente art. 4, comma 1, dalle se-	
	guenti entrate:	
	a) proventi derivanti dalle attività della Fondazione;	
	b) contributi dell'Unione Europea, dello Stato e di altri	
	Enti pubblici e privati, non espressamente destinati a patri-	
	monio;	
	c) eventuali donazioni o disposizioni testamentarie non e-	
	spressamente destinate a patrimonio;	
	d) contributi dei partecipanti;	
	e) altre entrate diverse ed eventuali.	
	Art. 6	
	(Esercizio Finanziario)	
	1. L'anno finanziario della Fondazione decorre dal 1º gennaio	
<i>y</i>	e termina il 31 dicembre.	
	e cermina ii di dicembie.	
	Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, costi-	
	2	

tuito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla
 nota integrativa ai sensi degli artt. 2423 e ss. del codice
 civile, sono presentati dal Consiglio di amministrazione
 all'Assemblea, rispettivamente, entro il mese di marzo ed en-
tro il mese di giugno.
2. La Fondazione istituisce rapporti di natura professionale
e a tempo determinato. Può istituire rapporti di lavoro su-
 bordinato esclusivamente per il personale esecutivo e ausi-
 liario.
 Art. 7
 (Fondatori e Sostenitori)
1. Sono fondatori i soggetti elencati all'art. 1, comma 2 del
presente Statuto. I soggetti, pubblici e privati, che inter-
 vengono successivamente alla costituzione assumono la qualità
 di fondatore con il conferimento al fondo di dotazione di cui
al precedente art. 3.
2. Assumono la qualità di Sostenitori le persone fisiche e
giuridiche, pubbliche o private, che contribuiscono alla vita
della fondazione o sostengono progetti specifici mediante
 versamenti di denaro ovvero con servizi o attività, anche
 professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di
bení materiali o immateriali, nelle misure e nelle forme de-
 terminate dal Consiglio di amministrazione in coerenza con le
finalità di cui al precedente art. 2.
3. Coloro che concorrono a qualsiasi titolo al patrimonio o
4

- 10 (10 days) - 10 - 10 days - 10 - 10 days - 10 - 10 days	al fondo di gestione della Fondazione non possono ripetere le	
	erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sulle presta-	
	zioni erogate e sul patrimonio.	
and the second of the second o	4. La perdita della qualità di Fondatore o Sostenitore non	
	comporta il diritto alla restituzione del patrimonio conferi-	
	to o delle prestazioni erogate.	
	Art. 8	
	(Organi)	
<u> </u>	1. Sono Organi della Fondazione:	
	a) l'Assemblea di partecipazione;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) il Presidente;	
	d) il Collegio dei revisori.	
	2. Le cariche di presidente, consigliere di amministrazione e	
	componente dell'assemblea sono esercitate a titolo gratuito.	
	Può essere previsto il rimborso delle spese documentate, ef-	
	fettuate per l'esercizio della funzione.	
enter en	3. La durata degli organi è quinquennale.	
	Art. 9	
	(Assemblea di partecipazione - Composizione)	
	1. L'Assemblea di partecipazione è composta dal Presidente	
-	della Fondazione e dai rappresentanti dei fondatori determi-	
	nati come segue:	
	a) un numero di rappresentanti designati dalla Regione pari	
	al numero complessivo di quelli assegnati agli altri fondato-	
	r	

	ri con un minimo di tre;	
	b) dai rappresentanti nominati da ciascuno degli altri fon-	
	datori in numero rapportato, come appresso, al valore del pa-	
	trimonio conferito:	
	- valore da euro 100.001,00 in su n. 2 rappresentanti;	
	- valore da euro 30.000,00 a 100.000,00 n. 1 rappresentante.	
	2. I rappresentanti di competenza della Regione sono nominati	
	dal Presidente della Giunta regionale che provvede con pro-	
	prio decreto.	
	3. Se nel corso del quinquennio interviene un nuovo soggetto	***************************************
	che assume la qualità di fondatore, la Regione provvederà ad	
	integrare la propria rappresentanza ai sensi del comma 1,	
	lett. a) del presente articolo, che resterà in carica per il	
	residuo periodo del mandato.	····
	4. In caso di impedimento di uno dei soggetti nominati, ogni	
	socio fondatore può delegare un sostituto per la singola riu-	
	nione, nel rispetto dei limiti alla rappresentanza di cui al	**************************************
	precedente comma 1.	**************************************
	Art. 10	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(Assemblea di partecipazione - Compiti)	
	1. Spetta all'Assemblea di partecipazione:	
	a) approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consun-	
	tivo, su proposta del Consiglio di amministrazione;	***************************************
	b) approvare a maggioranza di due terzi, eventuali modifi-	
	che al presente statuto, su proposta del Consiglio di ammini-	
	6	

strazione;	
 c) deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla stes-	
 sa dal Presidente e dal Consiglio di amministrazione.	 
d) nominare il Collegio dei Revisori.	
 Art. 11	
 (Assemblea - Modalità di Convocazione,	
 Costituzione e Deliberazione)	
 1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione	 
 ed è convocata dallo stesso almeno due volte l'anno, entro il	 
 31 marzo ed entro il 30 giugno, per l'approvazione, rispetti-	
vamente, del bilancio preventívo e del bilancio consuntivo.	
Può inoltre essere convocata dal Presidente, in via straordi-	
 naria, su richiesta di un terzo dei suoi componenti o del	
 Consiglio di amministrazione.	 
 2. Alle riunioni dell'Assemblea sono invitati a partecipare,	 
senza diritto di voto, il Direttore artistico, il Direttore	
 generale e í Sindací revisori.	
3. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere	
l'ordine del giorno e deve essere comunicato almeno dieci	,
 giorni prima di quello fissato per la riunione per lettera	 
 raccomandata, per posta elettronica o mezzo fax. Con lo stes-	 
so avviso è fissata la seconda convocazione, che può essere	
indetta anche nello stesso giorno, ma almeno con un'ora di	
distanza dalla prima.	
4. L'Assemblea è legalmente costituita in prima convocazione	
7	

quando intervengano almeno la maggioranza dei membri; in se-	
 conda convocazione, quando siano presenti almeno un quinto	
dei componenti in carica computando anche le deleghe nei li-	
miti stabiliti dal precedente art. 9, comma 4.	
 5. Le deliberazioni, salvo quanto diversamente stabilito dal-	
 lo Statuto, sono adottate a maggioranza assoluta dei presen-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.	
 6. Le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvo	
 quando si riferiscono a decisioni su persone, a meno che	
l'Assemblea non stabilisca all'unanimità altre forme di vota-	
zione.	
7. In caso di assenza od impedimento del Presidente, l'Assem-	
blea è presieduta dal Vice Presidente e, in caso di assenza o	
impedimento di entrambi, dal membro più anziano di età tra i	
presenti.	
8. Il verbale dell'Assemblea è redatto da un segretario desi-	
gnato dal Presidente e firmato dallo stesso Presidente e dal	
Segretario. I verbali devono inoltre essere riportati, in or-	The second secon
dine cronologico, in un apposito registro.	***************************************
Art. 12	Aug.
(Consiglio di amministrazione - Composizione)	
1. Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di	
membri, fino ad un massimo di 5, compreso il Presidente, del	
quale la Regione detiene la maggioranza assoluta.	en torresponde e propie embere pero como
Il numero dei membri e le modalità per la composizione del	
8	

	Consiglio sono determinati dall'Assemblea. I rappresentanti	
	di competenza della Regione sono nominati dal Presidente del-	
	la Giunta regionale che provvede con proprio decreto.	
	2. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque e-	
M-1 (	sercizi. Essí scadono alla data della riunione dell'Assemblea	
** A * = 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della loro carica.	
	3. Il Presidente, tre mesi prima della scadenza del Consi-	
	glio, inoltra ai soggetti preposti formale richiesta di nomi-	
	na. Il Consiglio di amministrazione può essere ricostituito	
	ed opera anche in presenza della sola nomina dei componenti	
	di spettanza pubblica.	
	4. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione possono es-	
	sere invitati, senza diritto di voto, il Direttore artistico,	
	e il Direttore generale.	
	5. I membri del Consiglio di amministrazione eletti in surro-	
	gazione di coloro che vengono a mancare per qualsiasi causa,	
	restano in carica solo per il periodo residuo del mandato.	
	6. I membri del Consiglio di amministrazione che non inter-	
	vengono alle sedute per tre volte consecutive, senza giusti-	
	ficato motivo, possono essere dichiarati decaduti con delibe-	
	razione dell'Assemblea.	
	7. Il Consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte	
	che lo ritenga necessario il Presidente della Fondazione o ne	
	facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti con	

*	specificazione dell'argomento che si intende discutere.	
	8. Le riunioni sono presiedute dal Presidente; in caso di as-	
	senza o impedimento, dal Vice-Presidente e in caso di assenza	
S	o impedimento di entrambi, dal membro più anziano per età. Le	
	adunanze sono valide quando siano presenti la metà più uno	
	dei membri; le deliberazioni sono prese a maggioranza sempli-	
-	ce, con esclusione degli astenuti.	
	Art. 13	
	(Consiglio di Amministrazione - Compiti)	
	1. Al Consiglio di amministrazione compete la gestione ordi-	
	naria e straordinaria della Fondazione. In particolare:	
	a) fissa il valore minimo del contributo annuale nei limiti	
	delle normative che regolano l'attività dei singoli soci; in	
	particolare per i soci pubblici il contributo è determinato	
	nei limiti degli stanziamenti previsti nei rispettivi bilanci.	
	b) nomina il Direttore Artistico fissandone la durata, gli	
	eventuali emolumenti e gli elementi del contratto;	
	c) nomina il Direttore generale fissandone la durata, gli	
	eventuali emolumenti e gli elementi del contratto;	
	d) nomina il Vice Presidente della Fondazione tra i compo-	
	nenti del Consiglio medesimo;	
	e) delibera in merito all'adesione alla Fondazione di sog-	
	getti diversi dai fondatori;	
	f) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo	.,
	per rimetterli, accompagnati da una relazione sull'attività	

	svolta, all'Assemblea per l'approvazione;	
	g) approva, su presentazione del Direttore artistico, entro	
	il mese di novembre, la proposta delle iniziative con la pre-	
	visione del budget di spesa e, entro il mese di gennaio, il	
	programma e il budget definitivi, relativi alla manifestazio-	
	ne Umbria Jazz e alle altre eventuali manifestazioni artisti-	
	co-culturali della Fondazione su cui il Direttore generale ha	
	espresso il parere di cui all'art. 16, comma 1, lett. b);	
	h) determina i rimborsi spettanti ai membri del Consiglio	
	di amministrazione per spese documentate sostenute in rela-	
	zione all'incarico ricoperto;	
	i) provvede alle alienazioni ed ai reinvestimenti patrimo-	
	niali; .	
	j) provvede all'approvazione dei contratti di natura pro-	
	fessionale;	
	k) autorizza il rilascio di prestiti a breve termine, nei	
	limiti del patrimonio, al solo fine di consentire, sotto	
	qualsivoglia forma, la anticipata disponibilità di contributi	
	accertati, sia pubblici che privati, a favore della Fondazio-	
	ne;	
	1) delibera le modalità e le strutture da supportare per la	
	realizzazione delle manifestazioni nel caso in cui la Fonda-	
	zione decida di non provvedere direttamente;	
	m) svolge ogni ulteriore compito nell'ambito delle inizia-	
	tive previste in coerenza con le finalità di cui all'art. 2.	
i i		

	2. Nel caso di diminuzione delle risorse previste nei budget	
	approvati per le singole iniziative, conseguente ad eventi	
	imprevedibili e/o dovuta a cause di forza maggiore, il Consi-	
NO NO NO NOTE OF THE PROPERTY	glio può disporre, con deliberazione motivata e previa auto-	
	rizzazione unanime dell'Assemblea, l'utilizzazione del patri-	
	monio, determinandone l'entità, con l'obbligo per tuttì ì	
	fondatori di cui al comma 1 dell'art. 7 di provvedere al ri-	
	pristino del fondo di dotazione entro l'esercizio successivo,	
	tenuto conto delle quota conferita al fondo di dotazione da	
	ciascun fondatore.	1.4
	Art. 14	
	(Presidente)	
	1. Il Presidente della Fondazione è nominato con decreto del	
	Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque	
	esercizi.	
	2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazio-	
	ne, firma gli atti, convoca e presiede l'Assemblea e il Con-	
	siglio di amministrazione, svolge compiti di stimolo dell'at-	
	tività degli organi collegiali cui partecipa e vigila	
	sull'andamento generale della Fondazione.	
	3. Il Presidente, in caso di sua assenza o di impedimento, è	
	sostituíto dal Vice Presidente ed in caso di assenza o di im-	
	pedimento di entrambi, dal membro più anziano di età.	
	Art. 15	
	(Direttore Artistico)	

	1. Il Direttore artistico è nominato dal Consiglio di ammini-	
	strazione ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b).	
	I rapporti con la Fondazione sono regolati da apposito	
	contratto.	
	2. Il Direttore artistico opera ai fini della elaborazione e	
1994 ; Source 2012 2 March 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013	attuazione del programma relativo alla manifestazione Umbria	
	Jazz e alle altre manifestazioni artistico-culturali della	
	Fondazione, secondo le direttive e nei limiti del budget as-	
	segnati dal Consiglio di amministrazione. Inoltre coordina le	
	attività culturali della Fondazione e compie tutti gli atti	
	ad esso attribuiti dallo Statuto e ogni altro specifico atto	
	conferito dal Consiglio dí amministrazione e dal Presidente.	
	3. Il Direttore artistico può avvalersi di esperti e di pro-	
	fessionisti nonché di altre figure professionali per lo svol-	
	gimento delle sue funzioni nell'ambito del budget allo stesso	
	assegnato.	
	4. Il Direttore artistico propone al Presidente, d'intesa con	
	il Direttore generale, la disciplina dei rapporti tra la Fon-	
	dazione ed i soggetti sopra menzionati; inoltre si avvale del	
	Direttore generale per quanto previsto al successivo art. 16,	
	comma 1, lett. b).	
	CORMA 1, 1600. D).	
	Art. 16	
	(Direttore generale)	
	1. Il Direttore generale, nominato dal Consiglio di ammini-	
	strazione ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. c), è respon-	
:		

	sabile della gestione complessiva della Fondazione e ne diri-	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	ge le attività amministrative, organizzative e finanziarie.	
	I rapporti con la Fondazione sono regolati da apposito con-	
	tratto.	
	In particolare:	
	a) cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dagli orga-	
	ni della Fondazione;	
	b) cura la predisposizione dei bilanci preventivi e consun-	
	tivi e, d'intesa con il Direttore artistico, del budget del	
	festival e delle altre manifestazioni artistico-culturali e	
	lo rimette, con il proprio parere, al Consiglio di ammini-	
0.000,000 to 0.000,000 to 0.000 to 0.00	strazione;	
	c) provvede agli incassi e ai pagamenti;	,
	d) provvede alla regolare tenuta della contabilità;	
	e) compie tutte le operazioni bancarie e finanziarie neces-	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	sarie per dare esecuzione alle delibere prese dal Consiglio	.,
	di amministrazione;	
	f) formula, per la parte di competenza, proposte per le deli-	
	berazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione;	
	g) predispone la relazione annuale di cui all'art. 19;	
	h) compie ogni altro atto per il quale abbia avuto delega dal	
	Presidente e dal Consiglio di amministrazione.	
	2. In caso di vacanza le funzioni attribuite al Direttore ge-	
	nerale sono svolte dal Presidente e dal Vice Presidente, di-	
	sgiuntamente fra loro, i quali provvederanno a convocare, nel	
	11	

più breve tempo, il Consiglio di amministrazione per la nomina del nuovo Direttore generale. 3. Il Direttore generale agisce sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione; risponde sul proprio operato e dei risultati di gestione al Presidente e al Consiglio di amministrazione. Art. 17 (Collegio dei Revisori) 1. Il Collegio dei revisori, nominato dall'Assemblea di partecipazione, è l'organo contabile della Fondazione ed è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, di cui almeno un effettivo ed un supplente sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Spetta alla Regione la designazione, effettuata dal Consiglio regionale, di due membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente; i restanti componenti sono designati dagli altri soci di parte pubblica. I sindaci supplenti non ricevono emolumenti. 2. Il Collegio dura in carica cinque esercizi. 3. Il Collegio, in particolare, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua verifiche di cassa, esamina le proposte di bilancio e di rendiconto economico e finanziario predisponendo apposite relazioni da presentare all'Assemblea in sede di discussione degli anzidetti documenti contabili.

4. Spetta ai Sindaci un compenso determinato dal Consiglio di	
 amministrazione e il rimborso delle spese, documentate, sop-	
 portate per l'espletamento della funzione.	
5. Il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a	
tre riunioni consecutive del Collegio può essere dichiarato	
decaduto con deliberazione del Consiglio di amministrazione.	
Art. 18	
 (Relazione annuale)	
 1. La Fondazione, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 21/2008,	
presenta ogni anno alla Giunta regionale, entro il mese di	
gennaio, una relazione sulle attività svolte nell'anno prece-	
dente.	
Art. 19	
 (Estinzione)	
1. La Fondazione si estingue per volontà dei fondatori e per	
 le altre cause previste all'art. 27 del c.c In caso di e-	
stinzione, il Consiglio di amministrazione nomina uno o più	
 liquidatori i quali, soddisfatta ogni ragione debitoria, do-	
liquidatori i quali, soddisfatta ogni ragione debitoria, do- vranno devolvere l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare	
vranno devolvere l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare	
vranno devolvere l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare risultante dopo la liquidazione ad altri Enti che perseguano	
vranno devolvere l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare risultante dopo la liquidazione ad altri Enti che perseguano finalità analoghe o affini ovvero a fini di pubblica utilità.	
vranno devolvere l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare risultante dopo la liquidazione ad altri Enti che perseguano finalità analoghe o affini ovvero a fini di pubblica utilità.  Gli eventuali beni concessi in uso alla Fondazione torneranno	
vranno devolvere l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare risultante dopo la liquidazione ad altri Enti che perseguano finalità analoghe o affini ovvero a fini di pubblica utilità.  Gli eventuali beni concessi in uso alla Fondazione torneranno in disponibilità dei concedenti.	
vranno devolvere l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare risultante dopo la liquidazione ad altri Enti che perseguano finalità analoghe o affini ovvero a fini di pubblica utilità.  Gli eventuali beni concessi in uso alla Fondazione torneranno in disponibilità dei concedenti.  2. Stante la natura della Fondazione, viene tassativamente e-	

	indiretta, fra i fondatori, sostenitori e membri degli organi	
	della Fondazione, ad eccezione dei revisori per i quali è	
	previsto un compenso, di utili, avanzi di gestione, fondi,	
	riserve, capitale, residui attivi di bilancio e comunque di	
\	utilità di ogni tipo, sia durante la vita della Fondazione	
And desired the second control of the second control of	che in sede di liquidazione e di rapporto finale, in caso di	
*** /	scioglimento.	
	Art. 20	
	(Norma transitoria)	
9 (6)	1. Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e va-	
	lidamente operare nel numero e nella composizione determinata	
	dai Fondatori in sede di atto costitutivo.	
**************************************	Art. 21	
	(Rinvio)	
	1. Per quanto non disposto espressamente dal presente statuto	
	si applicano le disposizioni del Codice civile e le leggi vi-	
	genti in materia.	
	F.TO: STEFANO MAZZONI;	
**************************************	" MARCO CARBONARI NOTAIO.	